

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1948

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto con Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro della pubblica istruzione

(LOMBARDI)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(PAOLUCCI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1995

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	8
Testo dell'accordo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo culturale con il Bangladesh firmato a Rimini il 13 ottobre 1991, rientra nella serie di azioni intraprese dal Ministero degli affari esteri per estendere ad un sempre maggior numero di paesi la presenza della lingua, della cultura e della civiltà italiane e fornisce le linee generali secondo le quali la cooperazione culturale bilaterale è destinata a svilupparsi.

L'articolo 1 dell'accordo ne costituisce l'elemento fondamentale, in quanto indica, pur se nella forma sommaria propria di tale genere di accordi, i fini perseguiti, i settori interessati e gli impegni che le parti assumono. In particolare le parti si impegnano:

a) ad incoraggiare lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nei settori della cultura e dell'arte. Trattasi di prese di posizione alquanto generiche, che non significano assunzione di un impegno diretto a fare, ma piuttosto un impegno a evitare che impedimenti vengano frapposti al raggiungimento dei fini indicati. Più particolarmente, come lo stesso articolo aggiunge, le parti «incoraggeranno» lo scambio e le visite di docenti, ricercatori, esperti e artisti e ai seminari che possano venire organizzati nei rispettivi Paesi: il che significa accettare l'ingresso e la presenza nel proprio territorio di detti docenti, ricercatori, ecc., e lo scambio di idee che ne consegue con i docenti, ricercatori ecc. nazionali;

b) a facilitare lo scambio di libri, di pubblicazione, di riproduzione di opere d'arte, di film e di programmi musicali, di programmi radio televisivi e di altro materiale del genere: il che costituisce un apporto essenziale ai fini della circolazione delle idee (e quindi all'affermazione della nostra cultura) e alla migliore conoscenza reciproca sia sul piano culturale e artistico che, naturalmente, su quello umano;

c) a favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attività artistiche in genere nel territorio dell'altra parte, nonché la cooperazione, in termini di contatti tra autori, editori, ecc., nei settori letterario, cinematografico, musicale, artistico, sportivo e delle attività giovanili.

Infine, l'articolo prevede lo scambio di esperienze (in sostanza di esperti della materia) e di materiale didattico, completando così il quadro degli scambi umani e materiali nei vari campi della cultura e dell'arte.

L'articolo 2 dell'accordo prevede a sua volta che le due parti possano concedere ai cittadini dell'altra parte delle borse di studio per iniziare o proseguire gli studi nelle proprie istituzioni universitarie e di studi superiori. Come è noto, le borse di studio costituiscono un elemento indispensabile dell'aiuto che i Paesi sviluppati forniscono a quelli in via di sviluppo. È infatti da attendersi che sia l'Italia a fornire borse di studio ai giovani dell'altra parte piuttosto che l'inverso (salvo il caso di qualche studioso italiano che intenda specializzarsi nella lingua dell'altro Paese), ciò costituisce uno dei mezzi di penetrazione della nostra cultura, in quanto gli studenti stranieri, che apprendono l'italiano per poter effettuare i loro studi presso le nostre istituzioni universitarie, verranno a costituire col tempo nel loro paese un gruppo di «italianizzanti», e un ponte quindi alla diffusione nello stesso paese della nostra cultura.

L'articolo 2 trova il suo completamento in quello successivo, il quale prevede che le due parti faciliteranno per quanto possibile lo studio e la ricerca (sottinteso: dei cittadini dell'altra parte) nelle proprie università e più in generale negli istituti di istruzione superiore (l'articolo 3, in altre parole, prevede la possibilità per gli studenti e gli stu-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diosi stranieri di studiare nelle nostre università e negli istituti assimilati «indipendentemente» dall'ottenimento di una nostra borsa di studio, in tal modo equiparandoli agli altri studenti - italiani e stranieri - che frequentano tali istituzioni).

Gli altri articoli dell'accordo sono di carattere più rituale.

In particolare l'articolo 4 prevede la costituzione di una Commissione mista che dovrà tradurre in norme precise (attraverso un Protocollo di esecuzione, di regola a carattere triennale) i principi accolti nell'accordo. Tale commissione

potrà riunirsi solo dopo l'avvenuta ratifica dell'accordo stesso secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi. È tuttavia prevista la possibilità di una collaborazione «a livello amministrativo» in pendenza di detta ratifica.

L'accordo - che entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio strumenti di ratifica (articolo 5) - resterà valido a tempo indeterminato, salvo che venga dichiarato «terminato» da una delle due parti con un preavviso di sei mesi (trattasi di una clausola formale, di regola inserita in tutti gli accordi del genere).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'accordo in materia di collaborazione culturale con la repubblica popolare del Bangladesh, comporta i seguenti oneri in relazione agli articoli sottoindicati:

Articolo 1.

a) al fine di incrementare la cooperazione nei settori della cultura, si prevede lo scambio di visite di docenti e ricercatori tra i due Paesi; per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute nel paese ricevente.

Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, si prevede che il nostro paese possa ospitare nell'anno 1995 le sottoindicate unità, la cui spesa viene così suddivisa:

n. 1 docente per 15 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (L. 180.000 x 15 giorni	L.	2.700.000
spesa di assicurazione per l'intera missione	L.	100.000

n. 10 ricercatori per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (L. 180.000 x 10 giorni x 10 persone)	L.	18.000.000
spesa di assicurazione per l'intera missione (L. 100.000 x 10 persone)	L.	1.000.000

n. 1 esperto bibliotecario per 8 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (L. 180.000 x 8 giorni)	L.	1.440.000
---	----	-----------

n. 1 archivista per 15 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (L. 180.000 x 15 giorni)	L.	2.700.000
--	----	-----------

n. 2 personalità nel campo della informazione e della cultura per una visita di 8 giorni (L. 180.000 x 15 giorni)

spesa giornaliera per vitto e alloggio (L. 350.000 x 8 giorni x 2 persone)	L.	5.600.000
---	----	-----------

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre in relazione al suddetto scambio di esperti, si prevede che l'Italia possa inviare annualmente in Bangladesh due esperti nazionali; i relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio:

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Dacca (L. 4.100.000 x 2 persone = L. 8.200.000 + L. 410.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	L.	8.610.000
Totale spesa (articolo 1, lettera a) ...	L.	40.150.000

b) Per facilitare lo scambio di libri e pubblicazioni tra le biblioteche dei Paesi interessati si richiede una spesa annua di lire 1.000.000.

c) Allo scopo di promuovere l'organizzazione di mostre d'arte, di attività nel settore della musica e del cinema, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:

iniziative nel settore del cinema	L.	5.000.000
iniziative in campo musicale	L.	7.000.000
trasporto del materiale espositivo	L.	20.000.000
preparazione del catalogo delle mostre	L.	12.000.000
assicurazione	L.	12.000.000
	L.	56.000.000

Totale spesa (articolo 1 - lettere a), b) e c) L. 97.150.000

Articolo 2.

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti del Bangladesh, si prevede di assegnare cinque borse di studio per la durata di dodici mesi; la relativa spesa annua è così quantificabile:

borsellino mensile (L. 1.200.000 x 5 persone x 12 mesi)	L.	72.000.000
biglietto aereo di andata e ritorno Roma-Dacca (L. 4.100.000 x 5 persone)	L.	20.500.000
spese notarili (L. 350.000 x 5 persone)	L.	1.750.000
spese di assicurazione (L. 500.000 x 5 per- sone)	L.	2.500.000
	L.	96.750.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 4.

Per l'esame dei programmi operativi previsti dall'accordo, viene istituito un comitato congiunto che si riunirà alternativamente a Dacca ed a Roma, ogni tre anni. Nella ipotesi dell'invio in missione nell'anno 1996 di due funzionari italiani, con una permanenza di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificabile:

spese di missione:

pernottamento (L. 180.000 al giorno x 2 persone x 5 giorni)	L.	1.800.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario 110, al cambio di L. 1.650 = L. 182.000, cui si aggiungono L. 55.000, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di L. 182.000 viene ridotto di L. 61.000, corrispondente ad un terzo della diaria (L. 176.000 x 5 giorni x 2 persone)	L.	1.760.000
biglietto aereo di andata e ritorno Roma-Dacca (L.4.100.000 x 2 persone = L. 8.200.000 + L. 410.000, quale maggiorazione 5 per cento)	L.	8.610.000
Totale onere (articolo 4)		L. 12.170.000

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1995-1997 e negli anni successivi è il seguente:

	Anno 1995	Anno 1996	Anno 1997
Articolo 1 (a-b-c-)	L. 97.150.000	L. 97.150.000	L. 97.150.000
Articolo 2	L. 96.750.000	L. 96.750.000	L. 96.750.000
Articolo 4	—	L. 12.170.000	—
Totale ..	L. 193.900.000	L. 206.070.000	L. 193.900.000
In cifra tonda ...	L. 194.000.000	L. 206.000.000	L. 194.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché del numero delle borse di studio e dei ricercatori da ospitare in Italia, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 194 milioni per l'anno 1995, in lire 206 milioni per l'anno 1996 ed in lire 194 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CULTURAL AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH**

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of Bangladesh (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Wishing to strengthen the friendly relations existing between the two Countries and to develop cooperation in the cultural field,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall encourage the development and promotion of cooperation between the two Countries in the fields of culture and arts and to this end shall undertake to:

a) encourage the exchange and visits of teachers, researchers, experts, artists, as well as their participation in conferences, meetings and seminars organised in their countries;

b) facilitate the mutual exchange of books, publications, reproductions of works of art, films and music programmes, Radio-TV programmes and other similar materials;

c) favour the organisation of art exhibitions and artistic activities in each other's territory, as well as cooperation in the fields of literature, film, music, arts, sports and youth activities;

d) exchange experiences and didactic material in the educational field.

Article 2

The Contracting Parties may grant to each other's nationals, in accordance with their respective procedures in force, scholarships for commencing or continuing studies in various institutions of higher learning.

Article 3

The Contracting Parties shall facilitate, as much as possible, study and research in their Universities, Institutes, or other educational establishments and institutions of higher education.

Article 4

1. The Contracting Parties shall agree on the creation of a Joint Committee in order to establish and control the modalities of implementation of this Agreement and shall meet at least once every three years, alternatively in the Italian Republic and in the People's Republic of Bangladesh.

2. The Joint Committee shall be formed with the representatives of both Governments.

Article 5

This Agreement shall enter into force 60 days from the date on which the Contracting Parties shall inform each other that the formalities required by their respective Constitutions for the entry into force of this Agreement have been complied with.

Article 6

The present Agreement shall continue in force unless terminated by either of the Contracting Parties by a six months' notice.

In witness whereof, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Rimini, on the 13th of October 1991, in two originals in the English language, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

For Ok' Michels

FOR THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH

[Signature]

Traduzione non ufficiale

**ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH**

Il Governo della Repubblica ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti")

Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi e di rafforzare la cooperazione nel campo culturale,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nei settori della cultura e dell'arte ed a tal fine si impegneranno a:

a) incoraggiare lo scambio e le visite di docenti, ricercatori esperti, artisti, nonché la loro partecipazione a congressi, incontri e seminari organizzati nei loro Paesi;

b) facilitare lo scambio reciproco di libri, pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte, film e programmi musicali, programmi radio-televisivi ed altri materiali del genere;

c) favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attività artistiche nei due Paesi nonché la cooperazione nel campo della letteratura, cinema, musica, arte, sport ed attività giovanili;

d) scambiare esperienze e materiale didattico nel campo dell'istruzione.

Articolo II

Le Parti Contraenti possono accordare ai propri cittadini, in conformità con le rispettive procedure vigenti, borse di studio per cominciare o continuare gli studi in vari istituti di istruzione superiore.

Articolo III

Le Parti Contraenti faciliteranno, per quanto possibile, lo studio e la ricerca nelle loro Università, Istituti o altre organizzazioni ed istituzioni superiori di carattere educativo.

Articolo IV

1. Le Parti Contraenti si accorderanno sulla creazione di un Comitato Congiunto per stabilire e controllare le modalità di esecuzione del presente Accordo, e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Italia ed in Bangladesh.

2. Il Comitato Congiunto sarà costituito dai rappresentanti dei due Governi.

Articolo V

Il presente Accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo la data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate che le formalità richieste dalle rispettive Costituzioni per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state osservate.

Articolo VI

Il presente Accordo resterà in vigore a meno che non venga denunciato da una delle Parti Contraenti con un preavviso di almeno sei mesi.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Rimini, il 13 ottobre 1991, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL
BANGLADESH